

Allegato A

PROTOCOLLO D'INTESA

Le Prefetture – UTG della Regione Lombardia, rappresentate dal Prefetto del capoluogo di Regione, dott. Renato Saccone;

E

La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, cap. 20124 rappresentata per la stipula del presente atto dal Dr Marco Trivelli, Direttore Generale della Direzione Generale Welfare.

PREMESSO CHE

- negli ultimi decenni si è registrato nel nostro Paese un aumento di sensibilità nei confronti degli animali in genere e, in particolare, verso quelli definiti “d'affezione” che hanno assunto un posto sempre di maggior rilievo nella nostra Società;
- le mutate condizioni del contesto sociale (aumento delle persone anziane, delle famiglie unipersonali) hanno contribuito a far crescere il numero di cittadini che vive con animali domestici;
- secondo il rapporto Eurispes 2020, il 39,5% degli italiani detiene almeno un animale domestico, con una tendenza in crescita;
- l'attività ispettiva ed il monitoraggio effettuati sul territorio nazionale hanno rivelato situazioni molto precarie, caratterizzate da ricoveri sovraffollati, carenti sotto il profilo delle condizioni igienico sanitarie, ove gli animali patiscono un'alimentazione insufficiente o inadeguata ed altre gravi forme di violenza a causa di personaggi senza scrupoli che lucrano sulle convenzioni stipulate con i Comuni assicurandosi cospicui guadagni;
- Regione Lombardia con la Unità Organizzativa Veterinaria della DG Welfare e la collaborazione tecnica della Consulta Regionale per la Difesa degli Animali d'Affezione e per la Prevenzione del Randagismo, possiede competenze specifiche nella tutela degli animali d'affezione;
- sul territorio di Regione Lombardia sono presenti circa n. 1.690.875 cani, n. 239.703 gatti e n. 769 furetti identificati e registrati in anagrafe animali d'affezione regionale;
- in Regione Lombardia, grazie agli interventi messi in atto in attuazione della Legge 281/91, attualmente non è più presente il fenomeno del randagismo come comunemente inteso; si rileva invece la presenza sporadica di animali vaganti;

VISTO

il Capo II, Titolo VIII “Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” della Legge Regionale n. 33/2009, che

- tra le competenze dei Comuni prevede attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni delle norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo effettuata dal corpo di Polizia Locale;
- prevede il “Piano Regionale Triennale degli interventi di Educazione Sanitaria e Zoofila, di Controllo Demografico della Popolazione animale e di Prevenzione del Randagismo” per attuare l'obiettivo di tutela degli animali d'affezione.

RICHIAMATI

- il D.M. 23 marzo 2007 – emanato in attuazione dell'art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- la Circolare prot. n. 11001/110/25 del 22.5.2019 emanata dal Ministero dell'Interno ad oggetto “Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali. Destinazione contributi.”;
- la DGR XI/2131 del 16 settembre 2019 “Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Prefettura di Milano per l'attuazione del progetto “Prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali” su finanziamento del Ministero dell'Interno;

PRESO ATTO CHE

- la relazione finale del Progetto di cui alla DGR XI/2131 del 16 settembre 2019 e il relativo resoconto finanziario sono stati vagliati in data 16 ottobre 2020 dal Comitato di Verifica che ne ha preso atto con Protocollo G1.2020.0036300 del 27/10/2020;

ATTESA

- l'esigenza di ricorrere ad ulteriori strumenti di prevenzione e controllo, valorizzando le funzioni di indirizzo e coordinamento che il D.M. 23 marzo 2007 – emanato in attuazione dell'art. 6 della legge n. 189/2004 – demanda ai Prefetti.

PREMESSO CHE

- in data 9 settembre 2020 il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare prot. n. 201978 ad oggetto "Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali. Destinazione contributi", attribuendo alle Regioni e alle PP.AA., anche per l'anno 2020, risorse finalizzate al potenziamento delle attività delle Polizie Locali a contrasto delle illegalità che pongano a rischio gli animali,
- con nota Prot. 0244658 del 23 ottobre 2020 la Prefettura di Milano ha comunicato alla DG Welfare di Regione Lombardia l'accoglimento nel nuovo Progetto di Regione Lombardia, redatto in continuità con le Progettualità di cui alla DGR XI/2131 del 16 settembre 2019, finanziato con un importo complessivo di euro 62.768,79;
- l'attuazione del Progetto, per tramite di piani di azione costituiti in raccordo con gli Enti e Amministrazioni interessate, dovrà concludersi entro la data del 30.4.2021;
- a garanzia degli impegni assunti, i soggetti coinvolti stipuleranno uno specifico protocollo d'intesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Finalità del protocollo)

Con la sottoscrizione del presente protocollo, le Prefetture – UTG della Regione Lombardia, rappresentate dal Prefetto del capoluogo di Regione e la Regione Lombardia regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all'attuazione delle azioni di cui alla scheda progettuale allegata (PIANO DI AZIONE - Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

(Durata)

Le attività disciplinate dal presente accordo decorrono dalla data di ultima sottoscrizione e avranno durata fino al 30.04.2021.

Art. 3

(Finanziamento e rendicontazione)

Per la realizzazione del progetto a Regione Lombardia è concesso un contributo di euro 62.768,79 (di cui 31.384,39 per la parte corrente e 31.384,40 per la parte capitale). Il finanziamento sarà trasferito dalla Prefettura subordinatamente alla definizione del piano definitivo di ripartizione che verrà comunicato dal Ministero.

Per la realizzazione del Progetto saranno altresì utilizzate le economie di spesa che risultano sul finanziamento erogato nel 2019 pari a euro 52.744,22. A tal fine, Regione Lombardia si impegna a rendicontare separatamente gli interventi a valere sui fondi dell'anno 2020 da quelli a valere sulle economie 2019.

Regione Lombardia istituisce, con la collaborazione della Prefettura, un Comitato di Verifica composto da rappresentanti della Regione, della Prefettura, e dei Comuni oggetto di finanziamento, con il compito di valutare le attività svolte e rendicontate da questi ultimi.

Ai fini dell'erogazione del contributo, oltre alla previa stipula di una fideiussione commisurata all'importo assegnato, Regione Lombardia è tenuta a presentare alla Prefettura una relazione finale sugli esiti dell'iniziativa, validata dal Comitato di Verifica di cui al paragrafo precedente, e corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa.

Regione Lombardia prende atto che saranno considerate ammissibili soltanto le spese riferite ad obbligazioni insorte successivamente alla sottoscrizione del presente accordo ed effettivamente sostenute - e non soltanto impegnate - nell'ambito della cornice temporale di vigenza dell'accordo medesimo.

In particolare, Regione Lombardia è consapevole che il finanziamento in parola resta esclusivamente finalizzato ai compiti previsti dal presente accordo.

Regione Lombardia prende altresì atto che il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi quale quota limite delle spese effettivamente sostenute e che il finanziamento è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto-legge 1/2012 si precisa che il conto di tesoreria unica, intestato alla Regione Lombardia sul quale trasferire il finanziamento è il n. 306689.

Il trasferimento finanziario in questione è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Art. 4

(Impegni di Regione Lombardia)

Al fine di consentire il tempestivo delle attività progettuale, Regione Lombardia si impegna ad individuare i Comuni aderenti entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Fermo restando l'obbligo di produrre una relazione finale sugli esiti dell'iniziativa validata dal Comitato di cui all'art. 3 e corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, Regione Lombardia si impegna, tramite gli uffici preposti, mensilmente, entro il secondo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di rilevazione e per tutta la durata del progetto, a far pervenire alla Prefettura di Milano le schede di monitoraggio acquisite dai Comuni destinatari delle risorse e redatte utilizzando il modello incluso nel presente Allegato B.

I report devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Prefettura di Milano gabinetto.affarigenerali.pref_milano@interno.it secondo la tempistica indicata.

Regione Lombardia si impegna ad assicurare che i dati inseriti nel citato modello siano completi, coerenti ed aggiornati al periodo di riferimento ovvero comprensivi dei dati dei precedenti report.

Articolo 5

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

La Prefettura di Milano sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa della relazione finale, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame della relazione finale, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili a Regione e tali da pregiudicare la realizzazione del progetto, la Prefettura di Milano intima per iscritto a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida.

Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nel termine di cui sopra.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui la Regione non provveda ad inviare le relazioni di cui all'art. 4 entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo Regione ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme erogate sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 6

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Milano.